

**IMPORTI DI RIFERIMENTO RICHIESTI PER L'ATTRAVERSAMENTO
DELLE FRONTIERE ESTERNE FISSATI DALLE AUTORITÀ
NAZIONALI.**

BELGIO

La legge belga chiede di dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

La prassi amministrativa è la seguente:

a) Straniero che risiede da un privato

La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita mediante un impegno di presa a carico, sottoscritto dalla persona che alloggerà lo straniero in Belgio e legalizzato dall'amministrazione comunale del luogo di residenza.

L'impegno di presa a carico riguarda le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria, di alloggio e di rimpatrio dello straniero, qualora quest'ultimo non possa provvedervi e per evitare che esse siano sostenute dai poteri pubblici. L'impegno deve essere sottoscritto da una persona solvibile e, se si tratta di uno straniero, in possesso di un'autorizzazione di soggiorno o di dimora.

Se necessario, si può inoltre richiedere allo straniero di addurre la prova di risorse personali.

Qualora non disponga di alcun credito finanziario, deve poter disporre di circa 38 euro per ogni giorno del soggiorno previsto.

b) Straniero che risiede in albergo

Lo straniero, qualora non fornisca la prova di un qualunque credito, deve poter disporre di circa 50 euro per ogni giorno del soggiorno previsto.

Nella maggioranza dei casi, l'interessato inoltre deve esibire un biglietto di viaggio (biglietto aereo) che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di residenza.

BULGARIA

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento relativo alle condizioni e modalità per il rilascio dei visti, adottato con decreto del Consiglio dei Ministri n. 97 del 11.05.2002, gli stranieri che intendono ottenere un visto di ingresso in Bulgaria sono tenuti a provare di disporre dei mezzi di sostentamento, vale a dire di almeno 50 euro al giorno e di non meno di 500 euro in totale. Sono tenuti a dimostrare di disporre di tali mezzi tutti gli stranieri che entrano sul territorio bulgaro, tranne che nei casi in cui possiedano un voucher prepagato per servizi turistici nel paese.

REPUBBLICA CECA

Gli importi di riferimento sono fissati nella legge n. 326/1999 Sb., relativa alla residenza degli stranieri nella Repubblica ceca e alla modifica di alcune leggi.

A norma della sezione 5 della legge relativa alla residenza degli stranieri nella Repubblica ceca, a richiesta della polizia uno straniero è obbligato a esibire un documento che conferma la disponibilità di fondi per il suo soggiorno nel territorio (sezione 13) o un invito certificato risalente a non più di 90 giorni dalla data di certificazione da parte della polizia (sezioni 15 e 180).

La sezione 13 prevede quanto segue:

“Fondi a copertura del soggiorno nel territorio

- 1) Salvo diversa disposizione tra quelle seguenti, per provare la disponibilità di fondi a copertura del soggiorno nel territorio, occorre esibire:
 - a) fondi che ammontino almeno:
 - a 0,5 volte il minimo di sussistenza stabilito da un regolamento speciale e necessario per coprire la sussistenza e altre esigenze personali di base (in seguito: ‘minimo di sussistenza per esigenze personali’) per ogni giorno di soggiorno qualora il periodo non superi i 30 giorni,
 - a 15 volte il minimo di sussistenza per esigenze personali se il periodo di soggiorno nel territorio supera i 30 giorni; la somma può essere aumentata fino al doppio del minimo di sussistenza per ogni mese intero di soggiorno previsto nel territorio,
 - a 50 volte il minimo di sussistenza per esigenze personali nel caso di un soggiorno per motivi professionali la cui durata complessiva sia superiore a 90 giorni, oppure
 - un documento che confermi il pagamento dei servizi connessi al soggiorno dello straniero nel territorio o un documento che confermi la gratuità di tali servizi.
 - 2) Invece di fondi di cui al punto 1, per provare la disponibilità di fondi a copertura del soggiorno nel territorio si può esibire:
 - a) un estratto conto bancario a nome dello straniero che confermi che quest’ultimo è libero di utilizzare fondi per l’ammontare di cui al punto 1 durante il suo soggiorno nella Repubblica ceca, oppure
 - b) un altro documento che certifichi la disponibilità dei fondi, come una carta di credito riconosciuta a livello internazionale.
 - 3) Per provare la disponibilità di fondi a copertura del suo soggiorno, uno straniero che studia nel territorio può esibire un impegno di un’ autorità statale o di una persona giuridica di coprire il soggiorno dello straniero con fondi, equivalenti al minimo di sussistenza per esigenze personali per un mese del periodo di soggiorno previsto, oppure un documento che confermi che tutte le spese relative ai suoi studi e al suo soggiorno saranno coperte dall’organismo di accoglienza (scuola). Qualora

la somma in questione non raggiunga l'importo richiesto, lo straniero è tenuto o esibire un documento che provi il possesso di fondi equivalenti alla differenza tra il minimo di sussistenza per esigenze personali e l'importo dell'impegno per il periodo di soggiorno previsto; tali fondi non devono comunque essere superiori a sei volte il minimo di sussistenza per esigenze personali. Il documento relativo alla disponibilità di mezzi per il soggiorno di un soggetto può essere sostituito da una decisione o da un accordo sull'assegnazione di un sussidio in base a un trattato internazionale al quale la Repubblica ceca sia vincolata.

- 4) Uno straniero di età inferiore ai 18 anni è tenuto a provare la disponibilità di fondi a copertura del suo soggiorno, conformemente al punto 1, equivalenti alla metà dell'importo ivi indicato.”

La sezione 15 prevede quanto segue:

“Invito

In caso di invito, la persona che invita uno straniero si impegna a coprire le seguenti spese:

- a) spese relative alla sussistenza dello straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso,
- b) spese relative all'alloggio dello straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso,
- c) spese relative all'assistenza medica per lo straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso, e al trasferimento dello straniero in caso di malattia e delle sue spoglie mortali in caso di decesso,
- d) spese sostenute dalla polizia in relazione al soggiorno dello straniero nel territorio e al suo rientro in caso di espulsione amministrativa.”

DANIMARCA

Ai sensi della legge danese sugli stranieri lo straniero, all'atto dell'ingresso nel territorio danese, deve disporre di mezzi sufficienti per il suo sostentamento e per il viaggio di ritorno.

La valutazione di tali mezzi si basa per ogni caso su una stima concreta effettuata dai servizi di controllo all'ingresso in base alla situazione economica dello straniero, tenendo conto delle informazioni sulle possibilità di cui dispone in materia di alloggio e di viaggio di ritorno.

L'amministrazione ha determinato un importo per valutare se lo straniero disponga di mezzi di sostentamento sufficienti. Si considera pertanto che in linea di principio lo straniero debba disporre di 350 DKK ogni 24 ore.

Lo straniero deve inoltre fornire la prova dei mezzi sufficienti per il viaggio di ritorno, ad esempio sotto forma di un biglietto di ritorno.

GERMANIA

A norma dell'articolo 15, secondo comma della legge sul soggiorno del 30 luglio 2004 uno straniero può essere, tra l'altro, allontanato alla frontiera se non soddisfa i requisiti per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. È il caso, per esempio, dello straniero che non dispone, né può entrare legalmente in possesso, dei mezzi finanziari necessari per provvedere al suo soggiorno, compreso il ritorno al paese d'origine o in un paese terzo per il quale possiede un titolo di soggiorno che lo autorizza a ritornarvi.

Non esistono importi giornalieri di riferimento vincolanti. È invece necessario un esame specifico caso per caso da parte del personale addetto al controllo. A tal fine occorre tener conto della situazione personale specifica, ossia il tipo e lo scopo del viaggio, la durata del soggiorno, la possibilità di un'eventuale sistemazione presso parenti o amici nonché i costi per il sostentamento.

Se il cittadino di un paese terzo non può fornire prove al riguardo o fornire almeno indicazioni plausibili, devono essere a sua disposizione 45 euro al giorno. Deve inoltre essere garantito che egli abbia la possibilità di ritornare al paese di provenienza ovvero di proseguire il viaggio. La prova può consistere per esempio nella presentazione di un biglietto per la prosecuzione del viaggio o il ritorno.

La disponibilità di mezzi finanziari può essere dimostrata in particolare mediante denaro contante, carta di credito e assegni ma anche mediante:

- garanzia bancaria di un istituto di credito autorizzato a operare nella Repubblica federale di Germania,
- dichiarazione da parte dell'ospite dalla quale risulta che si fa garante per lo straniero,
- vaglia telegrafico,
- deposito, da parte dell'ospite o di un terzo, di una prestazione di garanzia presso il Servizio stranieri competente in materia di soggiorno,
- dichiarazione d'impegno.

In caso di dubbi giustificati in merito ai mezzi di pagamento diversi dai contanti deve essere effettuata una verifica prima dell'ingresso.

ESTONIA

A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un funzionario di frontiera all'ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese relative al suo soggiorno in Estonia e al suo rientro. Si considerano sufficienti per ogni giorno autorizzato mezzi finanziari equivalenti a 0,2 volte il salario minimo mensile stabilito dal governo della Repubblica, cioè 870 EEK (55,60 EUR).

In caso contrario, la persona che invita si assume la responsabilità delle spese relative al soggiorno dello straniero in Estonia e al suo rientro.

GRECIA

La decisione ministeriale comune n. 3021/22/10-f del 24 dicembre 2007 fissa l'ammontare dei mezzi di sussistenza di cui devono disporre i cittadini stranieri che intendono entrare nel territorio della Repubblica ellenica, fatti salvi i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

In virtù di tale decisione, per entrare nel territorio greco i cittadini stranieri di Stati non membri dell'Unione europea devono disporre di una somma pari a 50 EUR al giorno in valuta straniera per persona e di un totale minimo di 300 EUR per un soggiorno fino a 5 giorni.

Il suddetto importo è ridotto del 50% per gli stranieri minorenni.

I cittadini dei paesi che richiedono ai cittadini greci di cambiare valuta estera alla frontiera sono sottoposti alla stessa misura in base al principio di reciprocità.

SPAGNA

L'ordinanza del ministero della Presidenza (PRE/1282/2007) del 10 maggio 2007 sui mezzi economici che gli stranieri sono tenuti a comprovare per entrare in territorio spagnolo stabilisce l'entità di tali mezzi.

- a) Per il proprio sostentamento durante il soggiorno in Spagna si richiede un importo in euro equivalente al 10% del salario minimo nazionale lordo (64,14 euro per il 2011), o l'equivalente legale in moneta estera, moltiplicato per il numero di giorni da trascorrere in territorio spagnolo e per il numero di persone che viaggiano a carico dell'interessato. Tale importo sarà comunque pari ad almeno il 90% del salario minimo nazionale lordo vigente (577,26 euro per il 2011), o l'equivalente legale in moneta estera, per persona, indipendentemente dalla durata del soggiorno previsto.
- b) Per il rientro nel paese di provenienza o per il transito verso paesi terzi, è necessario comprovare di disporre di biglietto o biglietti nominativi, non trasferibili e chiusi per il mezzo di trasporto che si intende utilizzare.

Lo straniero deve dimostrare di disporre dei mezzi economici previsti mediante esibizione degli stessi in caso di denaro contante, o mediante presentazione di assegni certificati, travellers cheque, lettere di credito o carte di credito che dovranno essere accompagnate dall'estratto del conto bancario o da un libretto di banca aggiornato (non saranno accettate lettere di istituti di credito né estratti conto via Internet), o di qualunque altro strumento che permetta di comprovare inequivocabilmente il credito disponibile nel conto bancario o nella carta di credito di cui sopra.

FRANCIA

L'importo di riferimento dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno previsto dallo straniero, o per il transito sul territorio francese se questi è diretto verso un paese terzo, corrisponde in Francia all'ammontare del salario minimo interprofessionale di crescita (SMIC), calcolato quotidianamente sulla base del tasso fissato il 1° gennaio dell'anno in corso.

L'importo è rivalutato periodicamente in funzione delle tendenze del costo della vita in Francia:

- automaticamente, non appena l'indice dei prezzi subisce un incremento superiore al 2%,
- per decisione del Governo, previo parere della Commissione nazionale di negoziazione collettiva, per accordare un aumento superiore all'evoluzione dei prezzi.

A partire dal 1° gennaio 2010, l'importo quotidiano dello SMIC (salario minimo interprofessionale di crescita) ammonta a 62,00 euro.

I titolari di una *attestation d'accueil* (attestato di accoglienza) devono disporre di un importo minimo pari a metà SMIC per il soggiorno in Francia. Tale importo è quindi di 31,00 euro.

ITALIA

L'articolo 4, comma 3, del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" n. 286 del 25 luglio 1998, recita che "... l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal ministro dell'Interno ... Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi".

L'accennata direttiva, che è stata emanata il 1° marzo 2000 e titola "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato", stabilisce che:

- la disponibilità di mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fidejussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fondi di reddito nel territorio nazionale;
- gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati, previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio;
- lo straniero deve indicare la disponibilità di idoneo alloggio nel territorio nazionale ed il possesso della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno;
- i mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.

TABELLA A

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA RICHIESTI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER TURISMO

Classi di durata del viaggio	Numero dei partecipanti al viaggio	
	Un partecipante	Due o più partecipanti
	Euro	Euro
Da 1 a 5 giorni quota fissa complessiva	269,60	212,81
Da 6 a 10 giorni quota a persona giornaliera	44,93	26,33
Da 11 a 20 giorni quota fissa +	51,64	25,82
quota giornaliera a persona	36,67	22,21
Oltre i 20 giorni quota fissa +	206,58	118,79
quota giornaliera a persona	27,89	17,04

CIPRO

A norma della legislazione sugli stranieri e l'immigrazione (regolamento 9(2)(B)), l'ingresso di stranieri per soggiorno temporaneo nella Repubblica è soggetto al potere discrezionale dei funzionari di frontiera per l'immigrazione, che si esercita in base a istruzioni generali o specifiche del ministro dell'Interno o alle disposizioni della summenzionata legislazione. I funzionari di frontiera per l'immigrazione decidono caso per caso in merito all'ingresso, tenendo conto dello scopo e della durata del soggiorno, delle eventuali prenotazioni di alberghi o dell'ospitalità di persone residenti di norma a Cipro.

LETTONIA

Ai sensi della legislazione in materia di immigrazione, se uno straniero intende entrare e soggiornare nella Repubblica di Lettonia deve dimostrare di avere i necessari mezzi di sostentamento.

I seguenti importi sono richiesti:

- L'importo giornaliero richiesto è di 10 LVL, se l'ospitante fornisce alloggio allo straniero e non sono necessarie risorse supplementari per l'alloggio;
- se lo straniero alloggia in albergo, i mezzi di sostentamento sono calcolati sulla base della tariffa alberghiera, tenendo conto che l'importo complessivo delle spese giornaliere e di alloggio è di almeno 30 LVL al giorno.

Qualora il sistema di informazione elettronica - banca dati dell'accoglienza - contenga informazioni secondo cui l'ospite o qualsiasi altra persona si farà carico delle spese correlate all'ingresso ed al soggiorno dello straniero nella Repubblica di Lettonia, lo straniero non deve presentare documenti che dimostrino la disponibilità dei mezzi di sostentamento necessari.

LITUANIA

L'ordinanza n. IV-280/V-109 del ministro dell'Interno e del ministro degli Affari Esteri del 2 settembre 2004 fissa l'importo dei mezzi di sostentamento di cui deve disporre uno straniero che entra in Lituania, che corrisponde a 40 euro al giorno

LUSSEMBURGO

La legislazione lussemburghese non prevede importi di riferimento per i controlli alla frontiera. L'agente addetto al controllo decide, caso per caso, se lo straniero che si presenta alla frontiera dispone o meno di mezzi di sostentamento sufficienti. A tal fine, l'agente tiene conto della finalità del soggiorno e del tipo di alloggio.

UNGHERIA

Un importo di riferimento è specificato nella normativa sul controllo degli stranieri: a norma del decreto n. 25/2001. (XI. 21.) del ministro dell'Interno, attualmente si richiede per ogni ingresso un importo di almeno 1 000 HUF.

A norma dell'articolo 5 della legge sugli stranieri (legge XXXIX del 2001 sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri), i mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso e il soggiorno possono essere certificati dietro presentazione:

- di valuta ungherese o straniera oppure di mezzi di pagamento non contanti (p.es. assegno, carta di credito, ecc.),
- di una valida lettera di invito da parte di un cittadino ungherese, di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno o di insediamento oppure di una persona giuridica se chi invita lo straniero dichiara di coprire le spese di vitto, alloggio, assistenza sanitaria e rientro (rimpatrio). La lettera di invito deve recare il consenso ufficiale dell'autorità preposta al controllo degli stranieri,
- della conferma della prenotazione e del pagamento anticipato di vitto e alloggio tramite un'agenzia di viaggio (voucher),
- di ogni altra prova attendibile.

MALTA

È prassi garantire che la persona che entra in Malta disponga di un importo minimo di 48 euro al giorno per la durata della visita.

PAESI BASSI

L'importo cui gli agenti addetti alla sorveglianza delle frontiere fanno riferimento all'atto del controllo dei mezzi di sussistenza ammonta a 34 euro per persona e al giorno.

L'applicazione di questo criterio rimane flessibile, considerato che la valutazione dell'ammontare dei mezzi di sussistenza richiesto dipende sempre, fra altre cose, dalla durata del soggiorno previsto, dal motivo del viaggio e dalla situazione personale dell'interessato.

A U S T R I A

L'articolo 41, paragrafo 2 della legge sugli stranieri dispone il respingimento di uno straniero all'atto dei controlli di frontiera qualora tale straniero non abbia alcun luogo di residenza nel territorio nazionale e non disponga dei mezzi di sostentamento sufficienti sia per il suo soggiorno che per il ritorno nel paese di provenienza.

Non vi sono tuttavia importi di riferimento. La decisione viene presa caso per caso in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno e si esamina, a seconda delle circostanze, se si possono accettare come mezzi di prova, oltre ai contanti, anche i travellers' cheque, le carte di credito, i certificati bancari, le dichiarazioni d'impegno di persone residenti in Austria che offrono sufficienti garanzie di solvibilità.

POLONIA

Gli importi richiesti per l'attraversamento delle frontiere sono stabiliti dal regolamento del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione del 12 dicembre 2008 relativo ai mezzi di sussistenza di cui devono disporre i cittadini stranieri che entrano sul territorio della Repubblica polacca e ai documenti che comprovino che essi siano in grado di ottenere legalmente tali mezzi.

(GU 2008, n. 235, punto 1611).

Tale regolamento stabilisce quanto segue:

i cittadini stranieri che entrano sul territorio della Repubblica polacca per un periodo non superiore a tre giorni devono disporre di mezzi di sussistenza che coprano i costi di vitto, alloggio, transito e rientro nel paese di provenienza, per un importo non inferiore a 300 PLN o all'equivalente in una valuta straniera;

i cittadini stranieri che entrano sul territorio della Repubblica polacca per un periodo superiore a tre giorni devono disporre di mezzi di sussistenza che coprano i costi di cui al paragrafo precedente, per un importo non inferiore a 100 PLN per ogni giorno del periodo di soggiorno previsto o all'equivalente in una valuta straniera.

I cittadini che entrano sul territorio della Repubblica polacca

- (1) in quanto partecipanti ad un "viaggio tutto compreso", ad un campo di giovani o a eventi sportivi;
- (2) i costi del cui soggiorno nella Repubblica polacca siano già pagati;
- (3) per recarsi in un centro medico di cura;
- (4) per partecipare ad un programma, disciplinato da un accordo internazionale di cui sia parte la Repubblica polacca, che permetta di effettuare sul territorio della Repubblica polacca un lavoro estivo che non costituisca lo scopo principale del soggiorno;

sono tenuti a disporre di un importo pari ad almeno 20 PLN per ciascun giorno del periodo di soggiorno previsto e in ogni caso non inferiore a 100 PLN o almeno all'equivalente in una valuta straniera.

I cittadini stranieri che entrano sul territorio della Repubblica polacca per intraprendere o continuare gli studi, partecipare a ricerche scientifiche o ad azioni di formazione devono disporre di un importo di 1 600 PLN o dell'equivalente in una valuta straniera per coprire i costi di vitto e alloggio per il periodo dei primi due mesi del periodo di soggiorno previsto sul territorio polacco.

PORTOGALLO

Ai fini dell'ingresso e della permanenza in Portogallo gli stranieri dovranno disporre dei seguenti importi:

- 75 euro per ogni ingresso
- 40 euro per ogni giorno di permanenza.

Gli interessati che dimostrino di avere vitto e alloggio assicurati durante la loro permanenza in Portogallo saranno dispensati dall'obbligo di essere in possesso di tali importi.

ROMANIA

In conformità dell'articolo 6 della legge sugli stranieri n. 194/2002, può entrare in Romania lo straniero che dimostri di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno previsto e per il ritorno nel paese d'origine, ovvero per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita.

Per quanto concerne gli importi richiesti per l'attraversamento delle frontiere esterne, è possibile ottenere un visto d'ingresso in Romania dimostrando di disporre dei mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno, vale a dire l'equivalente di 50 euro al giorno per l'intero periodo.

I cittadini dell'UE e degli Stati SEE sono esenti dalle condizioni sopraesposte ai fini del loro ingresso in Romania.

SLOVENIA

A norma dell'articolo 7 delle Istruzioni riguardanti la non ammissione degli stranieri, le condizioni di rilascio dei visti ai valichi di frontiera, le condizioni di rilascio dei visti per motivi umanitari e la procedura di revoca dei visti (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 2/01), lo straniero è tenuto, prima dell'ingresso nel paese e su richiesta di un agente di polizia, a fornire informazioni sul modo in cui saranno garantiti, durante il suo soggiorno nella Repubblica di Slovenia, i mezzi di sostentamento e di rimpatrio o ulteriore transito verso un paese terzo.

Per provare adeguatamente l'esistenza dei mezzi di sostentamento richiesti, lo straniero deve esibire l'importo prescritto in contanti o travellers' cheque, carte di debito o di credito riconosciute a livello internazionale, lettere di credito oppure qualsiasi altra prova certa della disponibilità di tali mezzi nella Repubblica di Slovenia.

Per provare adeguatamente di essere in grado di rientrare nel paese di origine o di potersi spostare in un paese terzo, lo straniero deve esibire un titolo di viaggio pagato o mezzi sufficienti per coprire le spese di viaggio.

L'importo adeguato in contanti si ottiene moltiplicando i mezzi di sostentamento giornalieri per il numero di giorni in cui lo straniero soggiorna nella Repubblica di Slovenia. Se egli non dispone di mezzi di sostentamento garantiti (parenti, alloggio pagato nell'ambito di un pacchetto turistico, ecc.), i mezzi giornalieri di sostentamento sono fissati ad un importo di 70 EUR, convertiti in SIT secondo il tasso di cambio giornaliero applicabile.

L'importo prescritto per i minori accompagnati dai genitori o dai loro rappresentanti legali è fissato al 50% dell'importo previsto al paragrafo precedente.

SLOVACCHIA

Le risorse finanziarie necessarie per coprire i costi di soggiorno di un cittadino di paese terzo nel territorio della Repubblica slovacca sono fissate a 56 euro per persona per giorno di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 48/2002 Racc. sul soggiorno degli stranieri e sulla modifica di altre leggi, e successive modifiche.

La somma di 56 euro comprende i seguenti importi:

- a) 30 euro per l'alloggio;
- b) 4 euro per la colazione;
- c) 7.5 euro per il pranzo;
- d) 7.5 euro per la cena;
- e) 7 euro per le spese.

Se i costi di soggiorno di un cittadino di paese terzo nel territorio della Repubblica slovacca sono parzialmente coperti, se ne terrà conto nel calcolo generale.

Può fare le veci delle risorse finanziarie un invito autenticato da un ufficio di polizia.

FINLANDIA

Conformemente alla legge sugli stranieri (legge 301/2004, paragrafo 11), lo straniero deve dimostrare all'atto dell'ingresso di disporre dei mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto, sia per il ritorno al paese di partenza, ovvero per il transito verso un paese terzo in cui è garantita la sua ammissione, ovvero di essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi. La sufficienza dei mezzi è valutata caso per caso. Oltre ai mezzi, o ai biglietti, richiesti per la partenza e l'alloggio durante il soggiorno, sono considerati necessari circa 30 EUR al giorno, in funzione della sistemazione d'alloggio e della presenza di un eventuale garante.

SVEZIA

L'importo di riferimento per l'attraversamento delle frontiere è fissato dalla legislazione svedese a 450 SEK al giorno a decorrere dal 15.11.2011.

ISLANDA

In virtù della legge islandese, gli stranieri devono dimostrare di essere in possesso di denaro sufficiente per soddisfare le loro necessità in Islanda e per effettuare il viaggio di ritorno. In pratica l'importo di riferimento è fissato a 4 000 ISK per persona. Per le persone le cui spese di soggiorno sono sostenute da un terzo, questo importo è diviso per due. L'importo totale minimo è di 20 000 ISK per ogni ingresso.

NORVEGIA

Ai sensi dell'articolo 17, lettera f), della legge norvegese sull'immigrazione, ogni cittadino straniero che non sia in grado di dimostrare che dispone di mezzi sufficienti per il soggiorno nel Regno di Norvegia e per il viaggio di ritorno, o che può contare su tali mezzi , può essere respinto alla frontiera.

Gli importi ritenuti necessari sono determinati a titolo individuale e le decisioni sono adottate caso per caso. Si tiene conto della durata del soggiorno, del fatto che il cittadino straniero sarà alloggiato presso la sua famiglia o da conoscenti, che dispone di un titolo di trasporto per il viaggio di ritorno e che è stata fornita una garanzia per il suo soggiorno (a titolo indicativo, è ritenuto sufficiente un importo di 500 NOK al giorno per i visitatori che non soggiornano presso la famiglia o conoscenti).

SVIZZERA

La legge svizzera sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (RS 142.20) prescrive che lo straniero deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno, senza però specificare le relative modalità. La prassi amministrativa è la seguente:

- lo straniero che sostiene personalmente le spese del suo soggiorno in Svizzera deve dimostrare di disporre di almeno 100.-- CHF al giorno. Lo studente in possesso di una carta dello studente valida deve disporre di almeno 30.-- CHF al giorno;

- lo straniero che risiede presso un privato può fornire la prova dei mezzi di sussistenza mediante una dichiarazione di garanzia firmata dalla persona che lo ospita in Svizzera. L'autorità competente si pronuncia sulla solvibilità della persona ospitante. La dichiarazione di garanzia ingloba le spese non coperte a carico della collettività o di fornitori privati di prestazioni mediche durante il soggiorno dello straniero, vale a dire le spese di sussistenza, d'infortunio, mediche e di ritorno, in base a un'irrevocabile ricognizione di debito fissata a 30 000.-- CHF. Possono rendersi garanti le persone maggiorenni cittadine della Svizzera o del Principato del Liechtenstein e residenti in uno di questi due Stati, le persone maggiorenni titolari di un'autorizzazione di soggiorno (solo permesso di tipo B) o di stabilimento svizzera valida e le persone giuridiche iscritte nel registro commerciale.